*CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE*

*PER LO SVOLGIMENTO* *DELLE FUNZIONI RELATIVE AGLI ASSEGNI DI MATERNITA’*

*E AGLI ASSEGNI SOCIALI PER NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI EX ARTT. 65 E 66*

*DELLA LEGGE N. 448 E S.M.I. E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE*

**TRA**

Il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentato dalla Responsabile del Settore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nata/o ad \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto del Comune, di seguito denominato Comune

…

***e***

Il CAF / CAAF in persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, munito dei relativi poteri

**PREMESSO**

* che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2022 il comunicato del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri che rivaluta, per il 2022, l'importo dell'assegno per i nuclei familiari numerosi e dell'assegno di maternità di base gestito dai Comuni;
* Preso atto che l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori è stato istituito dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed è stato abrogato con il D.Lgs. n. 230 del 21 dicembre 2021, a decorrere dal 1° marzo 2022;
* Preso atto pertanto che l'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 230/2021 ha disposto che, per l'anno 2022, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori venga riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di Gennaio e Febbraio;
* Che il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive integrazioni e modificazioni deve ricevere le domande relative alla concessione dell’assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall’attestazione INPS relativa all’ISEE o, in mancanza di quest’ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all’INPS e consegnare al richiedente l’attestazione INPS che certifica l’ISEE; trasmettere all’INPS l’elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
* Che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell’attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
* Che l’INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell’INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all’utente della ricevuta di presentazione della DSU e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
* Che il CAF/CAAF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l’attività di assistenza fiscale ed è iscritto all’Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. \_\_\_\_\_;
* Che, in base all’art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale il CAF/CAAF e di ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
* Che l’eventuale CAF/CAAF sulla base di tale convenzione, deve svolgere materialmente, per conto del CAF, anche l'attività relativa alla compilazione dei modelli ISEE e la loro trasmissione all’INPS nonché di tutta l’attività ad essa connessa;
* Che CAF/CAAF, in virtù dell’esperienza maturata si dichiara interessata ad effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;

**VISTO**

* Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
* Che ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal 01/01 al 31/12 di goni anno e per l’eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
* Che ai sensi dell’art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall’Inps;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Il CAF/CAAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

1. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità e di assegni nucleo familiare con tre figli minori;
2. la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
3. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste altri servizi agevolati forniti dal comune.

In particolare, effettuerà:

* l’accoglienza dei cittadini e l’informazione relativamente all’ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
* se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ed invio all’INPS per via telematica, consegna al cittadino dell’attestazione INPS relativa al calcolo e all’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;
* l’accoglienza dei richiedenti l’assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate (altri servizi da descrivere); fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
* la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità, del nucleo familiare con tre figli minori, e di eventuali altre prestazioni sociali agevolate (altri servizi da descrivere);
* la verifica e consegna dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione economica e ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all’INPS rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l’attestazione INPS relativa all’ISE e ISEE;
* la consegna al Comune, dell’elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l’autorizzazione alla concessione degli stessi, attraverso le seguenti modalità:
	+ E-Mail ……………..
	+ Pec………………
* la trasmissione telematica all’INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l’assegno;
* l’eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

**INOLTRE**

1. Il CAF/CAAF per l’espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
2. Garantisce, altresì, tramite polizza assicurativa, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B e C.
3. Infine, per agevolare l’accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, garantisce l’apertura dei propri uffici, o in caso di accordo espleterà il servizio presso gli uffici del Comune stesso per agevolare l'accesso ai cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione.
4. Il CAF/CAAF garantisce l’accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati, finalizzato all’erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
6. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A, B, e C è di € 15,00 IVA inclusa.
7. Il CAF/CAAF si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.
8. La fatturazione sarà effettuata con cadenza annuale.
9. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento fattura.
10. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.
11. La presente convenzione scade il **31/12/2022**.
12. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, o decadenza della convenzione tra il Caf/CAAF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e l’INPS sopra citata.

Letto, approvato e sottoscritto

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Comune di Porto Mantovano Caf CAAF

………………………… ……………………….